



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32426** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. **63951** reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per l'esercizio **2015**, depositato il **02.01.2020**, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Carlin, con studio legale in Via Grazioli n. 71 Trento (avvmonicacarlin@recapitopec.it)

Vista la relazione n. **747/2024** del **19.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Viste le memorie depositate in giudizio dall'Amministrazione in data 20 maggio 2025 e dall'agente contabile in data 21 maggio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza

	del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice	
	relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del	
	Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto e l’Avv. Monica Carlin	
	nell’interesse dell’agente contabile;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 747/2024 del 19.12.2024 , il magistrato istruttore del conto	
	giudiziale n. 63951 reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo	
	Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per l’ esercizio	
	2015 , depositato il 02.01.2020 , riferiva al Presidente di questa Sezione	
	giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, al quale era apposta la data del 29 aprile 2016, risultava presentato	
	in termini dal tesoriere, circostanza che tuttavia non trovava conferma nel	
	documento depositato, acquisito a protocollo dell’Ente in data 29 aprile 2016.	
	In ogni caso esso era stato depositato tardivamente presso la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti, solamente in data 2.1.2020, con	
	inammissibile ritardo, e non era corredato di alcun documento;	
	- il conto non risultava approvato né parificato, non potendosi prendere a	
	riferimento a tal fine l’apposizione della firma digitale del Responsabile del	
	Servizio Finanziario all’atto del suo deposito sia perché non riconducibile ad	
	una manifestazione di volontà in tal senso (non potendosi nemmeno fare	
	riferimento dunque al costante orientamento della giurisprudenza contabile	
	che ritiene equipollente alla parifica del conto giudiziale l’apposizione sul	
	conto del visto di regolarità contabile e amministrativa da parte del	
	Responsabile del servizio finanziario) e sia perché tardiva e addirittura	
	successiva all’approvazione del rendiconto;	
	2	

	60 giorni dalla data di approvazione del rendiconto. Nessun ritardo, dunque	
	poteva essere imputato al tesoriere che si era mosso con tempestività;	
	b) il conto era sottoscritto dal tesoriere e non era in discussione la	
	ric conducibilità del conto all'agente;	
	c) la mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione,	
	costituisce irregolarità riferibile all'ente e non certo all'Agente Contabile.	
	4. All'udienza odierna il Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della	
	relazione del magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di	
	improcedibilità del conto e, in subordine, per la dichiarazione della sua	
	irregolarità, mentre il difensore dell'agente contabile chiedeva si dichiarasse	
	la regolarità del conto e si pronunciasse il discarico dell'agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Alla luce della documentazione acquisita in atti, ritiene il Collegio che non	
	sussistano i presupposti di legge per potersi procedere alla verifica giudiziale	
	del conto, che deve ritenersi improcedibile per difetto della necessaria e	
	presupposta parificazione del conto.	
	La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618	
	del RD 23 maggio 1924, n. 827, norma applicabile anche agli enti locali in	
	virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL - deve ritenersi un presupposto	
	processuale imprescindibile per la sua giustiziabilità.	
	Nel regolare le attività dovute in via amministrativa, l'art. 139, comma 2, c.g.c.	
	dispone infatti che <i>“L'amministrazione individua un responsabile del</i>	
	<i>procedimento che previa parificazione del conto, lo deposita...presso la</i>	
	<i>sezione giurisdizionale territorialmente competente.”</i> , mentre la lettura	
	congiunta del successivo art. 140 c.g.c. comma 1 (<i>“Il conto, munito</i>	
	4	

dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente...”) e comma 3 (“Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”), ribadisce la necessità che l'Amministrazione proceda all'adempimento prima del deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L'indefettibilità della parificazione del conto ai fini della corretta instaurazione delle attività giudiziali di revisione è poi espressamente prevista anche in riferimento alle attività della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dal momento che l'art.145, comma 3, c.g.c., prevede espressamente che *“Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito...”*

6. Quanto ai contenuti e alla natura dell'adempimento, è stato poi chiarito che dopo la resa da parte dell'agente alla propria amministrazione la parificazione "...deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall' agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell' amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall' agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la

	<i>documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.)</i>	
	<i>propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante</i>	
	<i>dalla contabilità dell'ente (reversali d' incasso, versamenti in tesoreria e</i>	
	<i>relative scritture) ”(Corte dei conti, Sez. Veneto, n.141/2024).</i>	
	7. Tanto considerato, contrariamente a quanto indicato da parte dell'agente	
	contabile, l'Amministrazione ha, con la propria memoria, confermato	
	l'irregolarità evidenziata da parte del magistrato istruttore, dando atto che	
	<i>“Fino al rendiconto 2018 in effetti non si riscontrano agli atti provvedimenti</i>	
	<i>formali di parifica (presenti a partire dal rendiconto 2019) ritenendo, come</i>	
	<i>esposto, che potesse essere sufficiente il parere di regolarità espresso sul</i>	
	<i>rendiconto e sui relativi documenti”.</i>	
	Al contempo nessun rilievo, nel caso di specie, assume la nota di	
	riconciliazione degli importi tra gli importi presenti nel Conto del Tesoriere e	
	la contabilità dell'Ente, la quale assolve, intuitivamente a tutt'altra funzione	
	rispetto alla parificazione dei conti, non avendo alcuna valenza	
	rappresentativa della gestione.	
	8. La declaratoria di improcedibilità, in assenza di condanna dell'agente	
	contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32426 del registro di Segreteria	
	dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 63951 reso da Cassa Centrale	
	Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di	
	Pozzoleone (VI) per l' esercizio 2015 , depositato il 02.01.2020 .	
	6	

